

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 settembre 2011, in Milano, tra

INTESA SANPAOLO S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo
Banca Fideuram S.p.A.
Banca Sara S.p.A.

e

le OOSS

premesso che:

- Il Piano di Impresa 2011 - 2013/15 del Gruppo Intesa Sanpaolo ha assegnato a banca Fideuram anche l'obiettivo strategico di perseguire *"il consolidamento nel Gruppo Fideuram di altre reti di promotori finanziari o di strutture di private banking, per rafforzare la leadership in Italia."*
- in tale contesto i competenti Organi Statutari hanno deliberato, con decorrenza 1° ottobre 2011, la scissione parziale a favore di Banca Fideuram del ramo d'azienda costituito dal complesso delle attività organizzate per l'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria di Banca Sara S.p.A, acquisita il 1° giugno e controllata al 100% dalla stessa Banca Fideuram, società, quest'ultima, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; ciò oltre alla scissione del ramo relativo all'operatività della rete di promotori finanziari di Banca Sara, privo di personale, a favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ;
- la Capogruppo con lettera del 25 luglio 2011 – che qui si da per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura a livello di Gruppo;
- su richiesta delle OO.SS. è stata quindi attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modifiche, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito a Banca Fideuram;

INTESA SANPAOLO SPA

BANCA FIDEURAM S.p.A.

BANCA SARA S.p.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

ULICA

- nell'incontro in data odierna sono state approfondite tutte le tematiche inerenti all'operazione di cui trattasi che, di per sé, non comporta tensioni occupazionali né mutamento dell'attuale piazza di lavoro;

si conviene quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica della scissione la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Banca Sara prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di Banca Fideuram con mantenimento di livello retributivo e inquadramento rivestito a tale data e riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali, nazionali ed aziendali, di pertinenza dei medesimi e di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge. Gli eventuali assegni ad personam continueranno ad essere corrisposti con le medesime attuali caratteristiche.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, Banca Fideuram applicherà a tutto il personale proveniente da Banca Sara la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa in quanto applicabili a detto Personale e salvo quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica della scissione, il personale conserva alle dipendenze di Banca Fideuram l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continua a essere adibito - compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia delle medesime opportunità di sviluppo professionale e di carriera.

Banca Fideuram favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto delle procedure aziendali.

Su tutto quanto precede Banca Fideuram fornirà alle Organizzazioni Sindacali Aziendali specifica informativa in un incontro di verifica da tenersi nel mese di gennaio 2012.

INTESA SANPAOLO SPA

BANCA FIDEURAM S.p.A.

BANCA SARA S.p.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

Art. 4

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalla cessione e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la società cedente, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il suddetto personale trasferito sarà iscritto Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo con fruizione delle prestazioni tramite polizza per il periodo ed alle condizioni stabilite per il restante personale di Banca Fideuram.

Art. 5

Per quanto attiene alla previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia, a decorrere dalla data di trasferimento del rapporto di lavoro, il Personale potrà richiedere l'iscrizione al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI alle condizioni previste per il Personale di nuova assunzione. La contribuzione aziendale assorbe i maggiori importi oggi previsti per i buoni pasto, nonché gli oneri a carico aziendale per le polizze attualmente in essere.

Art. 6

Ai fini dell'eventuale riconoscimento del premio aziendale di produttività riferito all'anno 2011 – in applicazione di quanto definito in materia a livello di Gruppo – il periodo lavorato presso Banca Sara dal Personale trasferito sarà, in via del tutto eccezionale, convenzionalmente considerato come lavorato presso Banca Fideuram.

Art. 7

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 6° comma CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, Banca Fideuram subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Banca Sara fino alla scissione.

Art. 8

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Banca Fideuram il contratto part-time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 9

Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti alla scissione parziale del ramo d'azienda si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di legge e di contratto.

INTESA SANPAOLO SPA

BANCA FIDEURAM S.p.A.

BANCA SARA S.p.A.

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UIL CA